

Bruxelles, 15 aprile 2016 (OR. en)

7984/16

Fascicolo interistituzionale: 2016/0113 (NLE)

> COASI 57 ASIE 17 AUS 1 **WTO 92 COCON 6**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2016) 8 final
Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2016) 8 final.

All.: JOIN(2016) 8 final

tar IT DGC 1B



ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra ("l'accordo").

Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Australia, dall'altro. I negoziati hanno avuto inizio nel dicembre 2011 e si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 5 marzo 2015.

Il presente accordo, analogamente a quelli conclusi dall'Unione europea con i paesi partner, comprende clausole politiche vincolanti basate su valori condivisi da entrambe le Parti. Di conseguenza, l'UE e l'Australia ribadiscono il loro impegno in settori quali i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo. Queste clausole sono pienamente in linea con le clausole standard contenute in accordi analoghi. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'accordo. L'accordo riguarda anche la cooperazione in ambito economico e commerciale, compresi i dialoghi in materia di economia, commercio e investimenti, commercio agricolo, questioni sanitarie e fitosanitarie e altre questioni settoriali. L'accordo comprende inoltre la cooperazione in un'ampia gamma di settori strategici quali la salute, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

L'accordo fornisce un considerevole contributo al miglioramento del partenariato tra l'UE e l'Australia, che si basa su valori e principi comuni quali il rispetto dei principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza internazionali.

Secondo l'approccio comune dell'UE per l'uso di clausole politiche, in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di elementi essenziali dell'accordo esso può essere sospeso o denunciato, e possono essere adottate altre misure opportune riguardo ad altri accordi, in conformità con i diritti e gli obblighi delle Parti che li hanno sottoscritti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta congiunta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo.

La scelta della base giuridica per la firma dell'accordo deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra cui figurano lo scopo e il contenuto dell'atto.

Lo scopo del presente accordo è "istituire un partenariato rafforzato tra le Parti, fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco e rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide globali e regionali" (articolo 1 dell'accordo).

Il contenuto dell'accordo riguarda tre pilastri:

- la cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza di interesse comune, comprese le armi di distruzione di massa (ADM), le armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons*, SALW), la lotta al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la cooperazione nei consessi multilaterali;
- la cooperazione in ambito economico e commerciale, anche agevolando gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, e su questioni economiche e commerciali settoriali quali le questioni sanitarie e fitosanitarie, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e gli appalti pubblici;
- la cooperazione settoriale, anche nei settori della ricerca e dell'innovazione, dell'istruzione e della cultura, della migrazione, della lotta contro il terrorismo, della lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità informatica, nonché della cooperazione giudiziaria e dei diritti di proprietà intellettuale.

L'accordo si compone dei seguenti titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (Titolo I), Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (Titolo II), Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III), Cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV), Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V), Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (Titolo VI), Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (Titolo VII), Quadro istituzionale (Titolo IX) e Disposizioni finali (Titolo X).

Le disposizioni stabilite nell'accordo, in considerazione sia delle loro finalità sia del contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 207 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo istituisce un comitato misto, il cui obiettivo è quello di controllare lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra le Parti. L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione degli elementi essenziali.

Come concordato tra l'UE e l'Australia, in attesa della sua entrata in vigore, alcune parti dell'accordo saranno applicate in via provvisoria in conformità dell'articolo 61. La portata dell'applicazione provvisoria non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, quale stabilita nei trattati. La data dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'accordo permetterà di estendere e sostituire il quadro di partenariato UE-Australia, adottato nel 2008, creando un quadro globale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni dell'UE con l'Australia. Tutti gli accordi settoriali esistenti restano in vigore.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione sono stati coinvolti nel processo di negoziazione.

Anche gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione nelle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il 25 febbraio 2014 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato il testo dell'accordo quadro.

Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente durante i negoziati.

L'Alta rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la firma e l'applicazione provvisoria.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- 1) Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'Alta rappresentante ad avviare negoziati con l'Australia per un accordo quadro destinato a sostituire il quadro di partenariato UE-Australia, adottato nel 2008.
- 2) I negoziati sull'accordo quadro ("l'accordo") si sono conclusi con esito positivo il 5 marzo 2015. L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più profondi legami sviluppatisi tra le Parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare tali relazioni in una forma ambiziosa e innovativa.
- 3) In attesa dell'entrata in vigore, al suo articolo 61 l'accordo prevede che l'UE e l'Australia ne possano applicare in via provvisoria talune disposizioni, stabilite di comune accordo dalle due Parti.
- 4) È dunque opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e sia applicato a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 61, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

- 1. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 61 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e l'Australia:
 - Articolo 3 "Dialogo politico"
 - Articolo 10 "Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali"
 - Articolo 56 "Comitato misto" (ad eccezione delle lettere g) e h)) nella misura in cui ciò sia necessario al fine di assicurare l'applicazione provvisoria degli articoli 3 e 10 dell'accordo.
 - Titolo x "Disposizioni finali" (ad eccezione dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 61)
 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di assicurare l'applicazione provvisoria degli articoli 3, 10 e 56 dell'accordo.
- 2. La data a partire dalla quale le parti dell'accordo saranno applicate in via provvisoria è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente